



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno III - n. 2-2008**  
**luglio-dicembre**

ISSN 1970-5301

**6**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno II - n. 2-2008  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi  
A. Bettetini, G. Lo Castro,  
G. Fubini, A. Vincenzo  
S. Ferlito, L. Musselli,  
A. Autiero, G. J. Kaczyński,  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*  
*Diritto ecclesiastico e professioni legali*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefanì  
A. Fuccillo  
F. De Gregorio  
G. Carobene  
G. Schiano  
A. Guarino  
F. De Gregorio, A. Fuccillo

**Parte III**

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

## *Esegesi biblica e dogmatica curiale. La 'deceptio ecclesiae' tra dialogo teologico e crisi di sistema\**

FRANCESCO ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO

Il definirsi storico di una confessione cristiana nella sua fase istitutiva (da Cirillo d'Alessandria a Calvino) rende inevitabile la necessità, politico-pedagogica, di un irrigidimento di fronte alla deviazione -vera o presunta- che si intende scongiurare, o dalla quale preme la responsabilità di marcare le distanze.

Sotto questo aspetto i *Dictatus papae* non fanno eccezione alla regola; se è vero che si sono dovuti attendere più di nove secoli per cominciare a vederne intaccati, dal concilio Vaticano II, alcuni presupposti di principio: primo fra tutti il più settario (in una malintesa fedeltà al quale si attardano le retroguardie dell'Anticoncilio), quello cioè che, nella età classica, trovò concrezione nell'idea bonifaciana *extra ecclesiam (catholicam) nulla salus*.

Ma l'illusione esclusivista dell'immunità da devianze (per singolare privilegio) di una denominazione cristiana -già troppe volte smentita dai fatti- è entrata ormai dottrinalmente in crisi di fronte alla discontinuità provocata nel cattolicesimo romano dall'idea di una chiesa discepola del Regno, annuncio di una evidente conversione cristocentrica di tale chiesa in occasione del suo grande concilio del Novecento; la ecclesiologia del quale non ha mancato - pur con tutti i limiti di vischiosità indotti dal giuridicismo del passato - di marcare una linea di confine nel complesso persuasiva con l'ecclesiocentrismo della cristianità postridentina.

Anche stavolta - è ben noto - il movimento percorso non ha potuto prescindere da un ritorno alle fonti scritturali e patristiche; riscontrando, al tempo stesso, le novità straordinarie apportate alla lettura della Bibbia dalla critica storica. Fonte, questa, di una esegesi cattolica rinnovata a tal punto, da convincere Paolo VI ad ordinare una nuova edizione - aggiornata alle acqui-

---

\* *Lo scritto è destinato agli Studi in onore di Piero Pellegrino.*

sizioni critiche consolidate nel frattempo – della *Vulgata* di S. Girolamo.

Il fenomeno si riscontra, per la Patristica, in più contenuta misura. Ma ha senza dubbio destabilizzato, comunque, il *mos latinus* di intendere alcuni passi evangelici, assunti nel tempo come determinanti nella vicenda evolutiva del diritto costituzionale della chiesa romano-cattolica.

Non a caso, nell'ultimo numero della *Rivista* sono apparsi contemporaneamente due studi che mettono in forse alcune distorsioni esegetiche ormai inveterate, attuate mediante una curvatura discutibile (verso una *utilitas ecclesiae* per certi versi più che occasionale) dell'asse semantico di un *loghion* di Gesù.

L'equivoco che ne è conseguito (in contrapposizione ad una tradizione secolare il cui profilo è già stato delineato magistralmente nella *Denunciatio* di Piero Bellini) risulta particolarmente clamoroso per il *Dic ecclesiae* di MT. XVIII, 15 ss.; su cui si sofferma un lucido intervento di Barbaglio il cui succo demolitorio, nei confronti della *traditio* medievale del testo, viene colto in termini di una trascrizione semantica di questo, della quale si può parlare come di "un figlio che ha lasciato la casa paterna e ha percorso cammini propri, se non addirittura opposti, rispetto a quelli che il padre gli aveva impartiti".

In termini non dissimili (seppure con minore spessore di approfondimento sul piano della critica testuale), la stessa *Rivista* presenta un intervento di Guido Fubini, che muove dalla sponda dell'ermeneutica ebraica, a proposito del *Reddite Caesari* (MT. XXII, 15); offrendo, della risposta di Gesù a chi gli domandava se si dovesse pagare il tributo a Cesare, una versione argomentativa insieme semplice ed inedita, tale da ridimensionare comunque la pretesa generalmente invalsa di fare, di questo *loghion* del Nazareno, una sorta di solenne ed enfatico regolamento di confini, valido definitivamente nei rapporti tra Chiesa e Stato.

L'attenzione del Fubini è interna ai dati della storia di una eterna minoranza di *élite*, illuminata da un testo di Maimonide che risente sicuramente dello stesso *Sitz im Leben*; e non decampa quindi da una visione meramente laica del problema posto dai farisei a quello scomodo rabbino, e della sua risposta. Con tutto il rispetto, preferirei attenermi sul punto (quanto meno in via integrativa, come del resto sostenuto altrove) ad un intento gesuano di ammaestramento, di accento fortemente monoteista, che mi sembra implicato nella contrapposizione (apparentemente inespresa) tra il richiamo all'immagine di Cesare sulla moneta del tributo e quello posto da un rinvio, che tutto il discorso sottintende, a ben altro interrogativo: "e voi, di Chi siete immagine"?

Né il Fubini si appaga, nonostante la brevità del suo intervento, alla sommaria liquidazione che propone dell'inveterata interpretazione curialista di

MT. XII, 15; in quanto non si perita dall'estendere le sue critiche a quella usuale di RM. XIII, 1 ss. Non mi pare il caso di prendere posizione a tal riguardo, anche se rilevo che si tratta di un testo, alla cui versione di fonte curiale il coevo studio di Barbaglio a proposito del *Dic ecclesiae* rivolge critiche parimenti severe.

So che, in alcuni settori della teologia fondamentale, si vanno manifestando da tempo segnali di insofferenza nei confronti di un "biblicismo esasperato". Ma non per questo all'esegesi moderna può essere contestata una benemerita che a me pare riconducibile, kantianamente, alla "grande eppure unica utilità di ogni filosofia della ragion pura: il merito silenzioso di impedire gli errori".

In questa materia, del resto, ci si potrebbe imbattere in errori la cui delucidazione non comporti che conseguenze di rilievo marginale, o magari meramente erudito. Per altro, non è questo che accade nelle fattispecie esaminate; laddove la nuova esegesi testuale appare in grado di riverberare effetti delegittimanti su prassi bensì pacifiche e consolidate, ma nelle quali una critica appena avvertita riconosce le caratteristiche tipiche di un caso clamoroso di *deceptio ecclesiae*...

A tal riguardo, *quid juris*, dal momento che le sanatorie dell'*error communis* non possono operare per i casi futuri? E non è vero che, in casi di tal genere, i gregoriani sostenevano polemicamente non potersi opporre alla verità la *vetustas erroris*?

La questione si porrebbe allo stesso modo ove in errori analoghi, magari vetusti, fossero colte altre denominazioni cristiane, si tratti o meno di equivoci sedimentati a seguito di versioni di un testo motivate da interessi polemici, inversi rispetto a quelli che hanno finito per strutturare nel tempo le posizioni della controversistica cattolica. Certo è che solo in una cornice veramente ecumenica è dato sperare che ciascuno si spogli degli antichi panni polemici, per potere insieme finalmente accedere "alla verità tutta intera".